



**COMUNE DI VADO LIGURE**

**Provincia di Savona**

**Settore III Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi**

**CAPITOLATO D'ONERI APPALTO PER  
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E  
SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI  
MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL  
TERRITORIO DELL'AMBITO  
TERRITORIALE SOCIALE N. 26.**

**PERIODO: 3 ANNI**

**CPV: 85312000-9**

---

# CAPITOLATO D'ONERI

## PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 - PERIODO: 3 ANNI -

### ART. 1

#### OGGETTO DELL' APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento a terzi dei Servizi Educativi e Socio Assistenziali a favore di minori, Fasce Deboli e Residenti sul territorio dei Comuni facenti parte l'Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno.
2. Tali interventi, comprendenti una variegata tipologia di attività e tendenti al perseguimento del raggiungimento del benessere sociale ed educativo con l'obiettivo di promuovere e sviluppare le potenzialità di crescita personale, di autonomia e integrazione sociale, valorizzando risorse, competenze e abilità degli assistiti e supportando i loro familiari nell'assolvere al proprio ruolo, sono diretti prevalentemente alle sotto elencate tipologia di cittadini:
  - minori che - per particolari contingenze - si trovano in situazioni di rischio e disagio, al fine di poter prevenire il crescente disadattamento minorile;
  - cittadini appartenenti alle così dette "Fasce Deboli", al fine di evitare situazioni di emarginazione ed esclusione sociale;
  - popolazione residente per quanto concerne le attività socio-assistenziali tipiche del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale;
  - popolazione residente;
  - minori che necessitano di assistenza scolastica in quanto riconosciuti disabili dalla L. 104/92;
  - famiglie vadesi con figli minori ai fini dell'offerta di uno Sportello Unico per Servizi Scolastici, Educativi e Ludico-Ricreativi, dedicato ad accogliere e gestire tutte le informazioni, istanze e bandi relativi alle risorse ed ai servizi presenti sul territorio destinati ai minori (es. scuola, ludoteca, nido, centro estivo, ecc.);
  - tutti i cittadini: giovani, studenti, fasce deboli, inoccupati e disoccupati, ai fini dell'orientamento e formazione professionale nel mondo del lavoro e dello studio, attraverso lo Sportello "Informagiovani-Infomalavoro".
3. Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia e degli specifici regolamenti comunali.
4. Le prestazioni del oggetto del presente appalto sono meglio esplicitate ai successivi articoli e come richiamate dalla vigente norme in materia.
5. Il monte ore presunto per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, vengono indicate in:
  - n. 21.500 ore annue e n. 64.500 ore per l'intero periodo dell'affidamento, per il personale con qualifica D2;**
6. Le prestazioni richieste saranno correlate al numero degli interventi richiesti ed al numero di destinatari di questi ultimi – e - pertanto, non preventivamente quantificabili.
7. Il numero delle ore potrà comunque essere aumentato o diminuito, anche in misura significativa, in relazione alle effettive esigenze, senza che l'appaltatore possa pretendere nulla a titolo di maggior costo orario.

8. Nel corso dell'esecuzione del contratto è facoltà dei Comuni associati, sulla base della disponibilità finanziaria del Fondo di Ambito e a fronte di motivate esigenze, richiedere l'effettuazione di maggiori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicataria possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio aggiuntive.
9. I servizi oggetto del presente appalto sono compresi nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26-02-2014, ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. 36/2023 come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	CPV
Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi	85312000-9

### **Importo stimato a base d'asta (iva ed oneri di legge esclusi)**

1. L'importo complessivo dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ammonta ad **Euro 1.672.232,22** - importo a base d'asta soggetto a ribasso - di cui **Euro 1.634.732,22** costo complessivo del personale ed **Euro 37.500,00** oneri rimborsabili - meglio specificati all'art. 5 del presente Capitolato.
2. L'appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Vado Ligure e con risorse del Fondo di Ambito.
3. Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al **97,76%** del valore complessivo dell'appalto, calcolati sulla base del costo presunto del personale utilizzato per la quantificazione del costo complessivo dell'appalto.
4. Ai sensi dell'art. 58 comma 4 D.Lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante stabilisce che l'appalto è costituito da un unico lotto per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione.
5. All'aggiudicataria verrà riconosciuto il rimborso delle spese meglio descritte nel successivo articolo 5 "*ONERIA CARICO DELL'AGGIUDICATARIO*" e soggette al ribasso presentato nell'offerta economica.
6. Le suddette spese sono rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni contabili giustificative.
7. Si precisa che, in considerazione della natura esclusivamente intellettuale dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste – ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 - l'obbligo di predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (D.U.V.R.I.).
8. I concorrenti devono indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, i costi per la manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

### **ART. 2**

#### **DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

1. La durata dell'appalto decorre dal momento della stipula del contratto, salvo esecuzione d'urgenza, dalla data di consegna del servizio.
2. Il presente appalto avrà durata di 36 mesi, salvo l'apposizione della seguente clausola risolutiva: "*L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in atto, con preavviso di tre mesi, da comunicarsi con R.R., nel caso in cui dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o modificazioni organizzative, o di pubblico interesse, deliberate dal Comune, o a seguito di affidamento dei servizi sociali comunali a società, consorzi o istituzioni, ai sensi del TUEL (D.lgs. 267/2000)*". In tal caso, l'aggiudicatario non potrà far valere alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, se non relativamente al pagamento del servizio svolto fino al termine di recesso fissato dall'Amministrazione Comunale.

3.La Stazione Appaltante, in seguito ad opportune verifiche dei servizi, si riserva di apportare modifiche all'orario dei servizi, previo accordo con l'aggiudicatario.

4.L'Amministrazione si riserva, per motivi non prevedibili o di sicurezza sanitaria, di sospendere o interrompere i servizi oppure modificarne durata, orario e modalità di erogazione, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.

5.Alla scadenza del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi l'aggiudicatario s'impegna a prorogare i servizi al prezzo di aggiudicazione, patti e condizioni, nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

## **OPZIONI E RINNOVI**

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, per un importo pari ad **Euro 1.114.821,48** - importo soggetto a ribasso - di cui **Euro 1.089.821,48** costo complessivo del personale ed **Euro 25.000,00** oneri rimborsabili, meglio specificati all'art. 5 del presente Capitolato.

2. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a quattro mesi e per un importo massimo di **Euro 185.803,59** - importo soggetto a ribasso - di cui **Euro 181.636,92** costo complessivo del personale ed **Euro 4.166,67** oneri rimborsabili, meglio specificati all'art. 5 del presente Capitolato.

5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante, a norma dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, sulla base della propria disponibilità finanziaria e a fronte di motivate esigenze, richiedere l'effettuazione di maggiori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicatario possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio aggiuntive.

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a complessivi **Euro 2.972.857,29** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

## **IN CASO DI RINNOVI E PROROGHE, GLI IMPORTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE RIDOTTI DEL CORRISPONDENTE RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA.**

Le ore di prestazione presunte complessive da espletarsi nel periodo di durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, vengono indicate in n. 64.500 ore, per il Personale Educativo - Liv. D2;

6.Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, i Comuni dell'ATS n. 26 potranno richiedere ulteriori servizi, complementari a quelli di cui al presente appalto, sulla base delle esigenze che potrebbero presentarsi ai Servizi Sociali dei Comuni associati.

7. I Comuni associati si riservano di apportare d'intesa con l'aggiudicatario, nel corso del contratto, eventuali ulteriori variazioni per esigenze di servizio, le quali saranno oggetto di formale provvedimento

8.Il valore orario unitario delle prestazioni, IVA esclusa e di tutti i costi diretti e indiretti connessi alle condizioni specificate nel presente documento, inclusi rimborso e/o assorbimento eventuali costi telefonici e coordinamento del servizio risultano compresi nelle indicazioni illustrate nel presente documento. Ogni onere per la gestione del servizio, che non sia espressamente posto a carico dei Comuni dal presente documento, è a carico della ditta aggiudicataria.

9.Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno.

10.L'Amministrazione Comunale, ai fini della determinazione del costo orario e della conseguente definizione della base d'asta ha preso in considerazione il costo orario del personale riferito al vigente C.C.N.L. Cooperative del Settore Socio-sanitario Assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto tra le parti nel mese di gennaio 2024, modificato in data 05/03/2024 e modificato in data – ed in fase di recepimento e certificazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV –, così come comunicato dalla Regione Liguria - Ufficio Solidarietà e Cooperazione.

11.Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica annuale, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dell'art. 44, comma 1, della legge 23/12/1994 n. 724. La revisione del corrispettivo avverrà entro il mese di agosto di ciascun anno nella misura dell'incremento del costo della vita elaborato dagli indici rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria. Detto incremento dovrà avvenire dietro richiesta formale da parte dell'Aggiudicatario del servizio entro il 31 agosto.

12.L'adeguamento decorre dal 1° settembre di ogni anno. In assenza dei suddetti dati verranno presi a riferimento i prezzi di mercato.

### ART. 3

#### ORGANIZZAZIONE, ARTICOLAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO (VINCOLI CONTRATTUALI)

1. I Servizi Educativi e Socio Assistenziali a favore di minori, fasce deboli e residenti sul territorio dei Comuni facenti parte l'Ambito Territoriale Sociale n. 26 – oggetto del presente appalto - dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia, più nel dettaglio a quanto previsto dalla L.R. 30/98, dalla L.R. 12/2006, dal vigente Piano Sociale Integrato Regionale e dal “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici nel campo degli interventi socio-assistenziali di competenza di Ambito”, nei confronti dei soggetti segnalati dal Servizio Sociale di Ambito ed ammessi al servizio medesimo e, specificatamente, nei confronti dei minori e di cittadini appartenenti alle c.d. “fasce deboli” residenti nei Comuni facenti parte il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno.
2. I Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere principalmente articolati su **5 (cinque) giorni settimanali**, da svolgersi in fascia oraria antimeridiana e pomeridiana, secondo quanto verrà concordato con il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26, con gli Operatori dei singoli Comuni associati e sulla base delle necessità dell'utenza.
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art 120, comma 9 del D. LgsL. 36/2023, si riserva di variare in aumento o in diminuzione il monte ore annuo - **max 20% del totale ore annue** - degli Operatori/Educatori in caso di attivazione, disattivazione e/o potenziamento di nuovi servizi/progetti, annualmente stabilite negli Obiettivi del Settore.
4. Il servizio si articola nelle seguenti macro-attività:

#### **GESTIONE E COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO “INFORMAGIOVANI”**

**1. DESCRIZIONE ATTIVITÀ:** Lo Sportello è stato ideato per aiutare il cittadino a conoscere le risorse offerte dal territorio, ad orientarlo nello scenario delle informazioni e metterlo al corrente sulle diverse opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro e, più in generale, sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche.

Presso lo Sportello “InFormaLavoro” viene effettuata attività di orientamento lavorativo ed all'occupazione, oltre ad inserimenti lavorativi. Dovrà essere realizzata una stretta collaborazione con il Centro per l'Impiego di Savona, nella prospettiva di ottimizzare il servizio, tarandolo in modo specifico alla realtà locale.

Svolge anche un servizio di mediazione culturale mirato all'utenza straniera per favorire l'integrazione e migliorare l'utilizzo del servizio pubblico, in particolare nell'ambito del lavoro e della formazione.

L'Operatore, inoltre, dovrà supportare l'utenza nella compilazione del curriculum vitae e nella consultazione delle informazioni relative ad offerte di lavoro locali e nazionali, mediante documentazione cartacea e tramite internet.

L' Operatore addetto allo Sportello avrà inoltre il compito di curare i rapporti con l'utenza durante l'orario di apertura, ma anche di raccogliere, codificare, elaborare ed archiviare le informazioni e la documentazione.

Il servizio dovrà essere dotato delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'espletamento corretto delle attività.

L'InFormaLavoro, pertanto, è un Servizio in grado di fornire:

servizi alla persona: accoglienza, informazione, consulenza sulle tecniche di ricerca del lavoro, consulenza orientativa, supporto nella redazione di curriculum vitae e lettere di candidatura, analisi delle inserzioni delle offerte di lavoro e dei concorsi, ricerca delle aziende a cui inviare i C.V., preparazione al colloquio; consulenze personalizzate, finalizzate concretamente alla ricerca del lavoro delle fasce deboli e giovani;

nel campo formativo/scolastico: informazione orientativa, consulenza sulle tecniche di ricerca del lavoro, orientamento alla scelta formativa;

servizi alle imprese: informazioni, divulgazione delle richieste di personale. Le richieste di personale vengono divulgate tramite affissione in apposita bacheca ed inserite in apposita banca dati;

promuovere, attraverso le politiche attive del lavoro, l'inserimento ed il reinserimento nel sistema produttivo di inoccupati e disoccupati di lungo periodo.

2. Contestualmente a quanto sopra, oltre alla gestione e coordinamento dello Sportello Informagiovani, è prevista un'importante attività di collaborazione, co-gestione e supervisione - con l'Equipe dell'Ambito 26 - in particolare con gli Assistenti Sociali dei Comuni di Ambito, rispetto alle situazioni ed alla presa in carico dei casi sociali dei soggetti minori.

3. Il Servizio dovrà essere svolto da personale Educativo Professionale - con specifica e pluriennale - esperienza nel settore, inquadrato al Liv. D2 del CCNL delle Cooperative Sociali.

4. Il monte ore previsto per il servizio in parola ammonta a **n. 1.560 annuali e n. 4.680 per l'intero periodo dell'appalto.**

5. Il Servizio dovrà essere espletato nelle varie sedi dei Comuni facenti parte l'A.T.S. n. 26.

6. Il suddetto Servizio sarà finanziato esclusivamente con i fondi del Bilancio di Ambito.

## **AFFIDI EDUCATIVI E INCONTRI PROTETTI**

### **DESCRIZIONE ATTIVITÀ:**

1. L'AFFIDO EDUCATIVO è un intervento di aiuto e sostegno alla famiglia con figli minori, che si trova in condizioni di difficoltà sul piano educativo, relazionale e sociale. Prevede il mantenimento del minore presso il proprio nucleo familiare e viene svolto da personale con la qualifica di Educatore Professionale. Detta attività dovrà essere relazionata – con puntuale cadenza trimestrale – al Servizio Sociale comunale competente del caso.

Il servizio è basato sulla consapevolezza del valore della persona e si muove all'interno di una progettualità mirata a sostenere e potenziare le risorse dell'individuo nella propria famiglia. Il sostegno o affidamento socio-educativo non è destinato unicamente alla persona che esprime il disagio, ma rivolge la sua attenzione anche ai componenti del nucleo familiare o alle figure di riferimento, al fine di promuovere l'integrazione della persona nel proprio contesto, attivando anche le risorse sociali del territorio e garantire il raggiungimento di un adeguato inserimento sociale ed il mantenimento e miglioramento delle capacità acquisite sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali.

L'attività consiste nel sostegno ed accompagnamento del minore nelle attività quotidiane di carattere educativo, ricreativo, nei compiti scolastici, etc..., in affiancamento alla funzione genitoriale.

L'affido di minori viene attivato previa valutazione degli Operatori dell'Ambito Territoriale Sociale e/o dietro mandato delle Autorità competenti (Tribunale dei Minorenni, Tribunale Ordinario, A.S.L., ecc.), che propone tale intervento alla famiglia ed al minore stesso.

2. GLI INCONTRI PROTETTI consistono in interventi di supervisione – disposti dall'autorità Giudiziaria – tra i minori e loro genitori. In questo caso, per la particolare delicatezza dei rapporti, gli Operatori addetti dovranno relazionare circa lo svolgimento degli incontri, secondo la tempistica di volta in volta concordata con i Servizi Sociali di Ambito.

Gli incontri protetti - svolti in presenza di personale esperto - sono un intervento dedicato all'osservazione, al monitoraggio, alla protezione e alla facilitazione della relazione tra bambini e genitori e/o parenti significativi non conviventi. Hanno lo scopo di salvaguardare il diritto di visita e di relazione, tutelando l'interesse del bambino, e sono disposti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) su valutazione del Servizio Sociale referente del Comune.

Gli incontri protetti si svolgono in un contesto adeguato e stimolante, il più possibile gradevole, sereno e accogliente, un luogo “neutro” dotato di elementi (arredi, materiali ludici) organizzati e disposti in modo da facilitare la relazione. Gli spazi sono organizzati per poter accogliere anche bambini molto piccoli.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la serietà e professionalità del servizio, grazie ad un'attenta valutazione dei singoli casi, in modo da offrire ogni volta la migliore opzione possibile di intervento e l'Operatore più adeguato alla situazione. Grazie ad un costante rapporto tra le varie figure professionali che gravitano intorno al minore ed alla sua famiglia, la Ditta dovrà essere in grado di monitorare l'andamento dell'intervento per apportare periodicamente le eventuali modifiche necessarie affinché, nel limite del possibile, siano superate le difficoltà che hanno portato all'affido educativo.
4. Il Servizio dovrà essere svolto da Educatori Professionali inquadrati al Livello D2 CCNL Cooperative Sociali per un numero stimato in **ore 3.000 annue e n. 9.000 per l'intero periodo dell'appalto.**
5. La stima delle ore complessive non costituisce impegno per l'Ente, potendo esse variare in più od in meno, in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.
6. Il monte orario dei singoli Operatori verrà concordato con il Servizio referente. Gli orari di servizio verranno concordati sulla base dei progetti educativi e sulla base delle esigenze degli uffici referenti.
7. Le attività previste dovranno essere svolte nei Comuni facenti parte l'Ambito Territoriale Sociale n. 26.
8. Il suddetto Servizio sarà finanziato esclusivamente con i fondi del Bilancio di Ambito.

## **SEGRETIARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni facenti parte l'A.T.S. n. 26, appartenenti a tutte le aree problematiche previste dalla normativa regionale e nazionale in materia di servizi socio-assistenziali.

### **DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

1.IL SEGRETIARIATO SOCIALE PROFESSIONALE consiste in uno spazio di ascolto, informazione e orientamento; tradizionalmente si definisce “professionale” solo il segretariato sociale svolto dall'Assistente Sociale, in quanto in possesso della competenza professionale per rispondere all'esigenza primaria di:

avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;  
conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Detta attività rappresenta la porta di accesso al mondo dei servizi sociali ed è il primo contatto tra il cittadino e le istituzioni deputate ad aiutarlo. La prima impressione è quindi fondamentale per dare un buon *imprinting* alla relazione che da lì si svilupperà.

Il particolare, l'attività di Segretariato Sociale professionale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi. Il Segretariato Sociale assume, inoltre, la funzione di punto unico di accesso alla rete dei servizi.

Più in generale il Segretariato Sociale fornisce al cittadino notizie pertinenti sulla reale situazione locale e generale in fatto di risorse e sulla prassi per accedervi. Aiuta la corretta utilizzazione di esse e contribuisce alla programmazione dei Servizi Sociali.

Il Segretariato Sociale è un servizio complesso in virtù delle specificità territoriali ed è caratterizzato dalla facile accessibilità per i cittadini. Per la sua alta prossimità al cittadino il Segretariato è organicamente e funzionalmente collegato con i Servizi Sociali Professionali.

**2. IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE** Il Servizio Sociale Professionale ha il compito di garantire prestazioni e servizi che permettano di superare o ridimensionare criticità e condizioni di bisogno sociale della cittadinanza. I Servizi Sociali Professionali prendono in carico l'utente e formulano un progetto personalizzato in base alle sue esigenze, operando con interventi immediati che migliorino da un lato uno stato di grave disagio e, dall'altro, siano efficaci sul piano della prevenzione.

La figura dell'assistente Sociale ricopre il ruolo di *case manager* ed è responsabile, insieme all'utente, alla sua famiglia e agli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti, del progetto personalizzato messo a punto caso per caso.

Si tratta di una figura professionale istituzionale che è responsabile tanto della elaborazione e realizzazione del progetto, quanto della qualità del servizio reso e della sua sostenibilità in termini di costi, compatibilmente con la programmazione territoriale e della relativa disponibilità finanziaria.

In generale, detto intervento si concretizza attraverso la messa in atto di una molteplicità di azioni, di seguito schematicamente riassunte:

- valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso il superamento di logiche assistenzialistiche e promuovendo le responsabilità del singolo soggetto e/o del nucleo familiare;

- attività di aiuto ai singoli, ai gruppi, alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare, gestire e risolvere i problemi;

- partecipazione alle attività di programmazione, organizzazione e valutazione degli interventi e dei servizi sociali;

- accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi del sistema integrato di Ambito;

- presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione delle competenze di Ambito, d'intesa con gli altri attori coinvolti, e tenuto conto delle eventuali disposizioni di organi giudiziari, in particolar modo con il Tribunale per i Minori e con la Procura Minorile, ecc.;

- realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati; strutturazione di percorsi di consulenza e sostegno psicologico per genitori e figli e definizione di piani individualizzati di intervento;

- gestione dei progetti a livello di Distretto Socio-Sanitario, a livello statale (es. Assegno di inclusione), caricamento dati per Osservatori Nazionali e Regionali;

- Supporto alle funzioni amministrative.

**3.** Il Servizio Sociale ed il Segretariato Sociale Professionale si caratterizzano come luoghi di accoglienza del cittadino e delle sue problematiche complesse, nonché strumento fondamentale per il monitoraggio e la valutazione dei servizi/interventi sociali.

**4.** Le attività di cui sopra dovranno essere svolte presso i vari punti di accesso dei Servizi Sociali ubicate nei Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno e dovranno essere svolte da Operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia.

**5.** Il monte orario complessivo di detta attività è pari a **6.500 ore annuali e n. 19.500 per l'intero periodo dell'affidamento**; gli orari dell'attività dovranno essere concordati con i singoli uffici comunali.



6. Il Servizio è finanziato sia con fondi del Bilancio Comunale, che con fondi del Bilancio di Ambito.

## **ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI**

Il Servizio "Assistenza Scolastica" è rivolto agli alunni residenti nei Comuni facenti parte l'Ambito Territoriale Sociale n. 26, in possesso della certificazione di attestazione di disabilità - ai sensi della L. 104/92 - ed attivato ai sensi dell'art. 13 della legge medesima, frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, indipendentemente dall'ubicazione delle stesse.

### **DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

1. Il servizio "Assistenza scolastica", rivolto ai bambini e ragazzi in situazione di disabilità, ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali, redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap*" n. 104/92 e del titolo VII capo IV T.U. approvato con D. Lgs. 16/4/1994 n. 297, finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori portatori di handicap nelle scuole e nei servizi per l'infanzia.

Il Servizio, in generale, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere le capacità di autonomia nelle funzioni primarie della vita quotidiana;
- promuovere il processo di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale;
- utilizzare le attività programmate dalla classe di riferimento;
- favorire l'apprendimento dell'abilità di autonomia per sostenere la realizzazione della persona non solo dal punto di vista didattico, ma soprattutto educativo;
- prevedere la partecipazione alla definizione e realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), in collaborazione con gli Operatori Scolastici, sanitari e con la famiglia.

Le prestazioni di assistenza scolastica riguardano le seguenti aree di pertinenza:

- autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell'allievo;
- inserimento sociale dell'alunno in situazioni ludiche, di routine e attività curricolari;
- prima conoscenza, anche intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine e della quantità delle cose.

Nello specifico, dovranno essere individuate aree di intervento nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato.

Sinteticamente, quindi, il personale educativo è tenuto a:

- agire in momenti collegiali distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente curricolare;
- curare la conduzione di piccoli gruppi di alunni, al fine di favorire l'integrazione dell'alunno seguito, garantendo in ogni caso la vigilanza su tutti i minori coinvolti nel gruppo;
- costruire, in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del P.E.I. per l'alunno disabile;
- evitare una gestione puramente assistenziale del portatore di handicap, pur costituendo essa la base da cui muovere;
- assumere conoscenze complete dell'alunno minore disabile assegnato, in modo da possedere un quadro della sua personalità (andando oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando, qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno, ai lavori di messa a punto del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) o del P.E.I.;
- garantire la massima segretezza professionale per tutto quanto riferito alle informazioni sul portatore di handicap;
- interagire con le figure presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, personale ausiliario, educatori) e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenuto utile, opportuno e vantaggioso per l'allievo portatore di handicap nell'ambito del percorso scolastico;
- partecipare alle riunioni di programmazione, gestione e verifica del P.E.I., riguardanti l'alunno assegnato;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste nella scuola in cui opera;

partecipare, se richiesto, all'attività di formazione e aggiornamento.

Per gli interventi in ambito scolastico, il personale educativo assistenziale si inserisce, pertanto, nell'itinerario già avviato dai docenti curricolari, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto attivato (Progetto Educativo Personalizzato), ai fini di una più efficace integrazione scolastica e, comunque, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.

L'operatore educativo assistenziale deve, di norma, operare in momenti distinti, ma non separati dal personale docente di classe, assumendo dal progetto sul bambino - P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) - gli ambiti del proprio intervento che saranno delineati anche in funzione della programmazione didattica.

L'attività prevede l'assistenza scolastica finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale, in ambito scolastico e durante le attività esterne programmate dalle scuole. Sono esclusi gli interventi di Assistenza di base, di competenza dell'Istituzione Scolastica.

Gli operatori, per l'erogazione delle prestazioni, che dovranno comunque rimanere nell'ambito delle loro competenze, senza sovrapposizioni o sostituzioni di quelle attribuite ad altre figure del personale docente e non docente, dovranno seguire le indicazioni della Direzione Scolastica. Il Servizio dovrà puntare a non frammentare l'intervento sul disabile, operando in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso ambito o sullo stesso soggetto.

2. Prestazioni di sostegno educativo-assistenziale possono essere richieste dal Comune anche per utenti non certificati, che presentino situazioni di forte disagio o per piccoli gruppi di allievi che necessitino di interventi educativi particolari all'interno della classe.

3. In considerazione della specificità del servizio, l'affidatario dovrà garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti. Dovrà essere garantita la continuità, evitando un avvicendamento di Operatori all'assistito.

4. La sede di esecuzione di detto servizio, coincide - di norma - con la scuola frequentata dall'alunno, ma potrà essere costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel piano educativo del minore ed approvati dalla competente autorità scolastica.

5. Il Servizio dovrà essere assicurato nei plessi scolastici che saranno comunicati dai competenti Uffici Comunali.

6. L'orario di servizio, in ambito scolastico, potrà essere sia mattutino che pomeridiano e secondo il calendario scolastico fissato annualmente. Detto calendario comprenderà le interruzioni per le festività natalizie e pasquali, oltre che per eventuali giornate non festive di chiusura del servizio previste dal calendario scolastico o per evenienze non preventivabili (elezioni, emergenze, ecc.).

7. Le prestazioni saranno svolte, di regola, dal lunedì al sabato.

8. Il Servizio dovrà essere svolto da Educatori Professionali inquadrati al Livello D2 del CCNL Cooperative Sociali per un numero stimato di **ore 9.076 annue, pari a ore 27.228 per l'intero periodo di riferimento dell'appalto.**

9. Il Servizio è finanziato sia con fondi del Bilancio Comunale, che con fondi del Bilancio di Ambito.

10. La stima delle ore complessive non costituisce impegno per l'Ente, potendo esse variare in aumento o diminuzione, in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

10. Il monte orario dei singoli Operatori verrà concordato con il Servizio Sociale referente. Gli orari di servizio verranno concordati sulla base dei progetti educativi e sulla base delle esigenze degli uffici referenti.

11. La definizione degli interventi avverrà annualmente, a seguito di quanto rilevato e segnalato dalle competenti autorità in materia, quali: le istituzioni scolastiche, il servizio di neuropsichiatria dell'Azienda ASL (che a tal fine avranno già preso contatti con le famiglie degli utenti).

12.I Comuni interessati, almeno due settimane prima dell'inizio del servizio - di norma dopo l'assegnazione degli organici dei docenti statali - ed in accordo con le istituzioni scolastiche, si impegnano a comunicare formalmente all'I.A. il numero delle ore assegnate a ciascun alunno; si precisa che, per situazioni particolari, detto numero potrebbe subire variazioni nel corso dell'anno scolastico.

13.A fronte di quanto sopra, il Comune si riserva la facoltà di variare, al fine di rispondere prontamente ai bisogni reali, ed in qualsiasi momento dell'anno:

- i plessi dove si effettuano gli interventi di integrazione;
- il numero degli alunni assistiti;
- il monte ore annuo.

14.Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

## **SPORTELLO SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E LUDICO RICREATIVI**

Il suddetto "Sportello" persegue la finalità di rappresentare per le famiglie vadesi un unico punto di accesso, di ascolto e di informazione per tutti i servizi in ambito scolastico e socio-educativo di competenza del Settore III Servizi socio-assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi del Comune di Vado Ligure, aventi per oggetto i servizi ed i progetti che interessano la famiglia, oltre che unico punto di riferimento per la presentazione delle istanze per accedere alle diverse attività/servizi proposti.

### **DESCRIZIONE**

1.Lo Sportello sarà competente in ordine a tutte le pratiche e procedure aventi per oggetto i Servizi Scolastici, Educativi e Ludico-Ricreativi erogati dal Settore III del Comune di Vado Ligure, come di seguito precisato:

#### Servizi Scolastici

Lo Sportello si rivolge ai genitori di alunni e studenti per informazioni o iscrizioni principalmente ai seguenti servizi:

- Informazioni, iscrizione Trasporto scolastico;
- Informazioni, iscrizione Refezione Scolastica;
- Informazioni, ricevimento verbali mensa scolastica.
- Richieste contributo testi scolastici e borse di studio;

#### Servizi Sociali

Per quanto riguarda i servizi educativi e ludico-ricreativi, lo Sportello si rivolge alle famiglie vadesi principalmente per i seguenti servizi:

- Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Nido d'Infanzia;
- Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Ludoteca;
- Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Tempo Integrato;
- Informazioni, consegna e raccolta domanda iscrizione Campo Solare;

### **ATTIVITÀ**

Le attività da espletarsi nell'ambito della gestione dello Sportello, sempre ad oggetto le summenzionate tematiche, sono variegata e prevedono principalmente:

- Gestione del front-office;
- Attività di informazione, orientamento e consulenza;
- Istruttoria di tutte le istanze e bandi di competenza del Settore III Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi del Comune di Vado Ligure;

Inserimento ed elaborazione dati e gestione di software dedicati finalizzati alla gestione dei servizi a domanda individuale.

2. Il Servizio dovrà essere svolto da Educatori Professionali inquadrati al Livello D2 del CCNL Cooperative Sociali per un numero stimato di **ore 864 annue, pari a ore 2.592, per l'intero periodo di riferimento dell'appalto.**

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in base alle disponibilità di Bilancio, di attivare o meno il Servizio di che trattasi. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

4. L'orario dello Sportello dovrà essere concordato con il Servizio Sociale del Comune di Vado Ligure, con prevalenza di apertura nella fascia oraria mattutina.

5. Il suddetto Servizio sarà finanziato esclusivamente con i fondi di Bilancio comunali.

## **SUPPORTO AMMINISTRATIVO**

### **DESCRIZIONE.**

1. Le Amministrazioni Comunali dei Comuni associati si riservano la facoltà di attivare l'attività di supporto amministrativo, nei tempi e con le modalità più rispondenti alle esigenze di ogni singolo Ente.

2. Detta attività, in generale, consiste nell'affiancare e supportare il personale comunale con operatori di pari competenze, al fine di mantenere l'efficienza operativa e coadiuvare quest'ultimo nell'esecuzione delle proprie responsabilità.

3. I compiti sono variegati, infatti questa figura dovrà sviluppare delle competenze trasversali finalizzate al compimento di molteplici attività. Queste attività possono includere la gestione della corrispondenza, la predisposizione di documenti, la gestione di dati, la prenotazione di colloqui/riunioni, la gestione dell'agenda e la gestione delle pratiche amministrative. L'assistente amministrativo potrà anche aiutare a gestire il front-office, fornendo informazioni e supporto ai cittadini e alle altre parti interessate.

4. Il suddetto Servizio sarà finanziato sia con i fondi di Bilancio comunali, che di Ambito.

5. Il Servizio dovrà essere svolto da figure professionali inquadrato al Livello D2 del CCNL Cooperative Sociali per un numero stimato di **ore 500 annue, pari a ore 1.500 per l'intero periodo di riferimento dell'appalto** e comunque in base alle esigenze manifestate dai singoli Comuni associati.

### **ART. 4**

#### **ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

1. L'impresa aggiudicataria dovrà svolgere i Servizi di cui all'oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia, dai vari Regolamenti comunali e di Ambito pertinenti le tematiche in argomento, dal presente Capitolato d'Oneri, dal Disciplinare, dal Bando e dal Progetto tecnico-economico presentato in sede di offerta.

2. L'impresa aggiudicataria deve garantire la continuità del Servizio oggetto del presente appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che - a giudizio dei Comuni dell'ATS n. 26 - dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

3. L'aggiudicatario è dunque obbligato ad effettuare i servizi in oggetto anche per un numero minore di ore rispetto a quello sopra individuato, o per un numero maggiore di ore, senza variazione delle clausole contrattuali e del prezzo aggiudicato.

4. Il Comune potrà chiedere la sostituzione degli Operatori dell'Aggiudicatario che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà provvedere entro tre giorni alla sostituzione degli Operatori non idonei.

5. Per assenze del proprio personale, a qualsiasi titolo, l'Aggiudicatario si impegna alla sostituzione immediata con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale richiesto.

6. In caso di sostituzione l'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione al Comune competente dei dati anagrafici e titoli di studio e servizio del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione, l'Aggiudicatario è tenuto a darne urgente comunicazione al Comune competente. Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti previsti, facoltà del Comune competente richiederne l'ulteriore sostituzione.

7. La sostituzione definitiva di un Operatore, nel periodo della durata dell'appalto, dovrà essere effettuata solo con Operatore di pari qualifica e esperienza professionale.

8. Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto al Servizio, dovranno essere effettuate dall'Aggiudicatario sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente Capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo.

9. Nulla è dovuto all'Aggiudicatario, salva l'applicazione delle eventuali penalità, per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

10. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicatario assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sempre e comunque, anche in caso di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc., nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. In argomento, l'Aggiudicatario concorderà con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo, per quanto possibile, a quello in atto per il personale pubblico operante nella scuola.

11. L'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del referente locale, responsabile per qualsiasi problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. 12. Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione delle ore di lavoro, attraverso idoneo sistema di rilevazione delle presenze messo a disposizione dall'Aggiudicatario.

12. L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, in particolare, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.

## ART. 5

### ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

#### 7.1 ONERI ACCESSORI.

1. Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria gli oneri relativi a:

Coperture assicurative RCT, RCO;

Gli Operatori dovranno essere muniti di mezzo di trasporto, necessario per lo spostamento degli stessi sul territorio e per l'effettuazione di eventuali servizi di accompagnamento degli utenti;

Dotazione di apposito tesserino di riconoscimento per gli Operatori;

Fornitura di documentazione per la registrazione e la verifica degli interventi attuati;

Predisposizione di apposite schede personali per ogni utente, da conservarsi presso la sede dei Servizi Sociali di Ambito;

Fornitura di un diario per la registrazione delle attività degli Operatori;

Trasmissione trimestrale delle relazioni socio-educative riferite alle attività di cui all'art.3 "Affidi Educativi" e "Incontri Protetti".

All'impresa affidataria verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento relative agli spostamenti necessari all'espletamento del servizio nella seguente misura:

- un quinto del costo del carburante a km
- Altre spese vive di trasferta su giustificativo

Le spese di spostamento, già ricomprese nella base d'asta, così come disposto all'art. 2 del presente atto, saranno rimborsate fino ad un limite massimo annuo di **Euro 12.500,00=** (diconsi euro dodicimilacinquecento/00) e di **Euro 37.500,00=** (diconsi euro trentasettemilacinquecento/00=) per l'intero periodo di affidamento. Le spese

verranno rimborsate previa produzione di dettagliate rendicontazioni contabili giustificative.

## **7.2 ONERI PER LA SICUREZZA.**

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e mensilmente, dovrà rimettere la documentazione attestante il sostenimento delle spese derivanti dagli oneri riferiti all'attività di impresa.

## **ART. 6 OPERATORI DA IMPEGARE NEI SERVIZI**

### **6.1. PERSONALE**

- a) Il personale richiesto per l'espletamento dei Servizi oggetto del presente Capitolato, deve essere alle dipendenze dell'impresa affidataria, con riferimento ai parametri regionali, in relazione all'orario del Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro. Tale esigenza organizzativa deriva dalla necessità di garantire ad ogni minore e residente in carico la tipologia di figura educativa più consona e rispondente alle proprie caratteristiche personali.
- b) L'aggiudicatario del Servizio deve garantire la presenza del proprio personale per l'intero periodo di affidamento, suddiviso temporalmente per le varie attività e prestazioni.
- c) La Ditta aggiudicataria espletterà le prestazioni sopra descritte tramite personale qualificato, in possesso delle necessarie qualifiche professionali e di idonea esperienza. L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale impiegato nel servizio ad attività di formazione, nella misura minima di n. 4 ore di formazione annue.
- d) La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare nei confronti degli Operatori addetti al Servizio Educativo il contratto di lavoro in vigore e le norme vigenti in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica.
- e) Il Servizio in argomento dovrà necessariamente essere svolto da Operatori aventi la qualifica professionale prevista dalla vigente normativa regionale e regolarmente documentata.
- f) Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento del Comune di Vado Ligure.
- g) Dovrà essere garantita la stabilità del personale.
- h) Tutto il personale utilizzato dall'impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga ed essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltretutto il pieno rispetto della relativa normativa in materia di contratto di lavoro, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
- i) La ditta si impegna inoltre ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i controlli sanitari mirati a evitare i rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto della presente scheda tecnica.
- j) È fatto divieto assoluto al personale dell'impresa aggiudicataria di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti. Il personale impiegato deve godere della massima fiducia e garantire la massima riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. La Ditta si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
- k) Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato.
- l) Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio dovrà essere applicata sul vestiario in modo ben visibile.
- m) Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-assistenziale e depositario del principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando all'uopo l'orario di lavoro.
- n) Il servizio dovrà essere svolto da personale, quali Educatori ed Operatori d'Infanzia addetti ai servizi, qualificati e professionalmente formati e precisamente in possesso di un adeguato percorso

- di formazione e di aggiornamento in materia; deve aver, altresì, maturato esperienze lavorative nei vari ambiti prestazionali ivi previsti (minimo sei mesi anche se non continuativi).
- o) Ulteriori funzioni potranno essere individuate e assegnate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto di competenza.
  - p) Al fine di poter garantire la figura degli Operatori su tutto il territorio dell'A.T.S. n. 26 e' richiesta la presenza di personale automunito.

Al fine di garantire la continuità almeno parziale nell'erogazione dei servizi, la Ditta subentrante, si impegna ad accogliere il personale dipendente della Ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il personale.

## **CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

La presente procedura di gara è sottoposta alle clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,

A tal fine, l'operatore economico partecipante alla presente procedura di gara deve produrre (a corredo della documentazione amministrativa richiesta) il progetto di assorbimento considerato quale misura orientata, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Il progetto di assorbimento dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

A tal fine vengono forniti i dati relativi alle unità del personale impiegato dal gestore uscente (come da prospetto allegato).

### **6.2. OBBLIGHI COMPORTAMENTALI**

1. Il personale dell'Aggiudicatario preposto ai Servizi oggetto del presente appalto deve:

rispettare le norme di Legge ed i Regolamenti inerenti al Servizio assegnato con particolare riferimento ai codici di comportamento in vigore:

– Regolamento UE n. 679/2016;

– D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;

– Norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato d'oneri e dalle disposizioni concordate dal Comune con i Responsabili dell'Aggiudicatario;

svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza alla luce di quanto previsto dall'etica professionale.

2. Qualora un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve, comunque, le eventuali sanzioni pecuniarie all'Aggiudicatario, il Comune di Vado Ligure e per esso il Responsabile del Settore III – Servizi Socio Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi - informerà l'Aggiudicatario motivando il richiamo.

3. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente il Comune di Vado Ligure può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l'Aggiudicatario provvede ordinariamente entro 8 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune di Vado Ligure non motivi la sospensione immediata dal servizio.

4. Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l'Aggiudicatario si attiene alle procedure previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

5. In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o a persone in modo doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del progetto e/o della programmazione concordata con il Comune di Vado Ligure.

6. Per la qualità del Servizio reso e il rapporto che si instaura con gli utenti del Servizio, è opportuno che sia garantita continuità delle prestazioni da parte dei medesimi Operatori assegnati al Servizio. La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità, pertanto l'Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure atte a limitare con procedure verificabili il turn-over del personale.

#### **ART. 7**

### **RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

L'impresa affidataria opererà in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni facenti parte l'Ambito territoriale Sociale n. 26, garantendo – se del caso - la partecipazione dei propri Operatori ad apposite riunioni che si svolgeranno presso le sedi dei Servizi Sociali; questi ultimi potranno, altresì, compiere controlli sull'effettivo svolgimento del servizio, sulla qualità del servizio prestato e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

#### **ART. 8**

### **VARIAZIONI DEL CONTRATTO - SERVIZI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI**

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore.

2. Il Comune potrà richiedere eventuali servizi integrativi, anche in orari diversi rispetto a quelli stabiliti nel presente Capitolato, come, ad esempio: ampliamento durata e orario del servizio; ampliamento attività, anche attraverso la definizione di proposte a distanza che utilizzino canali digitali o i social per raggiungere l'utenza, implementazione di attività educative previste da progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private, realizzazione di iniziative anche in collaborazione con i Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'ATS 26.

3. I servizi aggiuntivi finalizzati allo sviluppo di attività inerenti il presente appalto potranno essere proposti dai soggetti aggiudicatari successivamente all'affidamento del servizio. Tali progetti dovranno essere coerenti con le finalità del servizio. Le proposte, nei limiti del 20% del valore dell'appalto, potranno essere approvate o rigettate dai Comuni di Ambito a loro insindacabile giudizio, valutati l'interesse pubblico, l'opportunità e la convenienza delle stesse.

4. In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto dopo l'esecutività del provvedimento che li approva.

#### **ART. 9**

### **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo, a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato.

2. La Stazione Appaltante, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli ed ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.



### *Personale impiegato*

- a) L'appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'appaltatore dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano sostituzioni, l'affidatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento in caso di sostituzione definitiva;
- b) l'appaltatore dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii. L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente al Responsabile del Settore III - Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi - tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi;
- c) L'appaltatore dovrà comunicare semestralmente, e comunque prima della realizzazione degli interventi, il programma della formazione che organizzerà in favore del personale coinvolto nell'appalto;
- d) l'appaltatore dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome dell'appaltatore, generalità e qualifica dell'operatore;
- e) le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con i Comuni dell'ATS n. 26, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto;
- f) tutto il personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro;
- g) il personale impiegato dovrà possedere i requisiti richiesti e, in caso di sostituzione, i nuovi operatori dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli degli operatori sostituiti;
- h) il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- i) l'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

### *Obblighi datoriali*

1.L'appaltatore è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. 2.L'appaltatore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. L'Amministrazione Comunale, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio nonché la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato.

### *Sicurezza sui luoghi di lavoro.*

1.L'appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dei Comuni associati.

2.L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente s'impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa, ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
- b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- c) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- d) a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- e) a nominare uno o più coordinatori responsabili dell'esecuzione del piano di emergenza costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata. La nomina di tali figure, idonee ed adeguatamente formate a ricoprire tale ruolo, dovrà essere tempestivamente comunicata ai Comuni;
- f) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e sui rischi specifici legati all'attività affidata, con particolare riferimento agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
- g) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di primo soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della stazione appaltante;
- h) a dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.

#### *Controllo della qualità.*

1.L'appaltatore è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dalle Amministrazioni Comunali, compresi gli strumenti per un'appropriata gestione dei reclami e delle segnalazioni. In particolare, l'appaltatore deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:

- a) la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione;
- b) gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
- c) gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
- d) gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento.

2.Saranno altresì previsti:

- relazioni sulle attività svolte;
- riunioni periodiche di verifica con i Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS 26.

3.Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche da parte degli uffici dei Comuni associati. I valori degli indicatori dovranno essere forniti tempestivamente alle scadenze concordate preventivamente con i Comuni.

## **ART. 10 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1.L'appaltatore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando i Comuni da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. I Comuni dell'ATS n. 26 sono pertanto esonerati:

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti e ai loro eventuali accompagnatori, durante il periodo di svolgimento dei servizi/attività di cui sono destinatari.

2.L'appaltatore dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione dei presenti servizi, ovvero dovrà integrare le polizze esistenti con un'apposita appendice in cui si precisa che le garanzie della polizza sono espressamente estese ai rischi del presente servizio, di cui dovrà essere riportato il CIG, adeguando, se necessario, i massimali per sinistro conformemente al presente Capitolato.

3.I Comuni sarà comunque tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

4.Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

5. Tale polizza dovrà:

coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;

prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;

essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività ivi

inclusi gli utenti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto;

contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa;

prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della compagnia assicurativa, senza scoperti e/o franchigie.

## **ART. 11**

### **CONTROLLI SUL SERVIZIO**

1.I Comuni dell'ATS n. 26 si riservano la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo sui Servizi affidati, sulla rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico-Gestionale concordate, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono all'Aggiudicatario dal presente appalto, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contratti assunti.

2.Il Comune di Vado Ligure – in qualità di capofila dell'ATS n. 26 - provvede, nell'ambito della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'Aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali, sia quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

## **ART. 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1.L'appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a indicare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per i Comuni associati.

2.L'appaltatore dovrà comunicare ai Servizi Sociali dei Comuni associati il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente), che sarà nominato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali del Comune di Vado Ligure.

3.Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e dalla normativa nazionale; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

4.L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza.

5.L'appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa.

6.L'appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii.

7.I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta.

8.L'appaltatore si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la conservazione, dandone comunicazione al Responsabile del Settore Socio-Assistenziali.

9.L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito del servizio.

10.È fatto divieto di effettuare ed utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei fruitori dei Servizi in parola ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento di questi ultimi.

### **ART. 13**

#### **CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1.Il compenso dell'appaltatore è onnicomprensivo di tutte le attività, principali e accessorie, richieste nel presente Capitolato.

2.Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

3.Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e dell'esito positivo dei controlli previsti dal Codice. La fattura non dovrà superare l'importo impegnato. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

4.Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche intestate a Comune di Vado Ligure che dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA è il seguente: UFJ2X0 (l'ultimo elemento del codice è ZERO).

5.Sulla fattura dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili: CIG, numero di impegno, numero e data (espressa in GG/MM/AA) del provvedimento di affidamento, il riferimento normativo di applicazione IVA. 6.La fattura dovrà inoltre riportare la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17 ter del Dpr n. 633/1972.

7.La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa. Dopo le verifiche d'uso la fattura sarà trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge della data di ricevimento della stessa; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini. L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, non dipendenti da causa della Stazione Appaltante, qualunque ne sia il motivo, anche a causa di eventuali vertenze sindacali e/o sciopero.

### **ART. 14**

#### **TIROCINI E ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA**

1.I Comuni dell'ATS n. 26 si riservano, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di svolgere o di autorizzare l'inserimento a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel Servizio medesimo.

**ART. 15**  
**DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo.

3. Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 128 comma 3 D.Lgs. 36/2023 e delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione delle caratteristiche meglio descritte nei paragrafi precedenti e della natura sociale dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà eseguire, a sua cura e in proprio e **nei limiti dell'84,26%** del contratto di appalto, i seguenti servizi:

- Affidi educativi/incontri Protetti;
- Segretariato Sociale/servizio Sociale professionale;
- Assistenza Scolastica Alunni Disabili.

4. Nel rispetto dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto è consentito **nei limiti del 15,74%** del contratto di appalto solo per i seguenti servizi:

- Sportello Informagiovani/informalavoro;
  - Sportello Unico per Servizi Scolastici, Educativi e Ludico-Ricreativi;
- Supporto Amministrativo.

5. Per quanto sopra, eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque nei limiti del 15,74% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**ART. 16**  
**TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

2. In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Vado Ligure gli estremi del proprio conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche, e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

3. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

4. In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti.

## **ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA**

1. I soggetti concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria come definita dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 e determinata nella misura del 2% del valore complessivo della procedura; ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, verrà svincolato, per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

2. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio, nel caso di consegna del servizio in pendenza della stipula del contratto, la cauzione definitiva, determinata nella misura e versata con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

3. E' ammessa la riduzione delle cauzioni ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto, lo svincolo verrà autorizzato con specifico provvedimento del Responsabile di Settore III.

5. L'aggiudicatario sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto valere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

## **ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. La Ditta aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023. Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile del Settore III Servizi Socio-Assistenziali, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

2. E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi degli artt. 117 e 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

3. La fideiussione dovrà essere conforme all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del C.C. e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

1. E' fatto tassativo divieto all'Aggiudicatario ed agli Operatori in servizio di richiedere agli utenti, somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

2. Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

a. subappalto non autorizzato;

b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;

c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;

- d. cessione del contratto;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. violazione delle norme di sicurezza;
- g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane;
- h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i. interruzione non motivata del servizio;
- j. dichiarazioni mendaci;
- k. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3.L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC.

4.L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

5.All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6.Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

7.L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

8.Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

9.Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

10.La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione da notificare all'appaltatore.

## **ART. 18 PENALI**

1.Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dei Comuni associati a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti - obblighi tutti che dovranno essere conformi all'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara - sia per quanto inerente alla puntualità e alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio.

2.Se durante lo svolgimento del servizio siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procede all'applicazione delle seguenti penalità:

Per ogni giorno di mancato servizio	Euro 510,00= (Euro cinquecento/00)
In caso di altre inosservanze del presente Capitolato	Euro 200,00= (Euro duecento/00)
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dai Comuni dell'ATS in esecuzione del presente	Euro 150,00= (centocinquanta/00)

capitolato.	
-------------	--

3.A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere comminate delle penali sulla base della contestazione degli inadempimenti di cui al seguente elenco:

- a) per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- b) per ogni giorno di accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco;
- c) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio;
- d) per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- e) per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dai Comuni, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f) per ingiustificato ritardo rispetto alle scadenze concordate o imprecisione nella comunicazione degli indicatori gestionali;
- g) per prolungata irreperibilità del Coordinatore;
- h) per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione ai Comuni associati di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato.

4.Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza all'appaltatore, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, per consentire la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero eventuali difese scritte. Il Responsabile del Settore Servizi Socio-Assistenziali, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per i Comuni associati e non abbia causato alcun disservizio all'utenza oppure sia stato perseguito più efficacemente l'interesse pubblico senza causare danni ai Comuni o disservizi per l'utenza.

5.Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'appaltatore di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, i Comuni dell'ATS n. 26 hanno facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

#### **ART. 19**

#### **ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1.In sede di stipula del contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sul sito del Comune di Vado Ligure all'indirizzo: [www.comune.vado-ligure.sv.it](http://www.comune.vado-ligure.sv.it)

2.Tali obblighi di comportamento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

#### **ART. 20**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

1.Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso.

2.Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Savona.

3.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo - D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Liguria, nei termini indicati dall'art. 120 del suddetto Codice.



**ART. 21**  
**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. In caso di accertate, gravi e reiterate violazioni o inadempienze delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario, il Comune di Vado Ligure ha la facoltà di revocare, previo avviso di quindici giorni, l'affidamento di cui trattasi, con riserva di ogni ulteriore diritto, ragione ed azione per il risarcimento dei danni.

2. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato sarà contestata all'aggiudicatario con posta elettronica certificata – PEC- entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità delle inadempienze stesse. L'aggiudicatario avrà un termine di 5 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Vado Ligure considererà accertata l'inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto.

3. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti e disciplinati ai sensi dell'art. 96 (disciplina dell'esclusione) D.Lgs. 36/2023;
- b) cessione del contratto o subappalto anche parziale;
- c) mancata assunzione del servizio alla data stabilita o interruzione del servizio protratta per oltre tre giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che la stessa sia dipesa da cause di forza maggiore;
- d) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o violazione della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 ed in generale nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità;
- f) eventuali deficienze o negligenze del servizio, allorquando la gravità e la frequenza delle infrazioni - debitamente accertate e contestate secondo la disciplina di cui al precedente comma, compromettono, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- h) violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (art. 2, comma 3).

4. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ai sensi Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Comune valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

5. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e l'Amministrazione Comunale può incamerare la cauzione prestata. Eventuali danni e spese derivanti al Comune dalla condotta dell'Aggiudicatario sono a carico di quest'ultima. La risoluzione opera dal momento della comunicazione in PEC all'aggiudicatario. Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dall'Ente alla Struttura Regionale competente in materia.

**ART. 22**  
**CLAUSOLA INTERPRETATIVA**

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Aggiudicatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio.

**ART. 23**  
**CLAUSOLA DI INSCINDIBILITÀ**

Tutte le clausole contenute nel presente Capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

**ART. 24**  
**DOMICILIO ELETTO**

Per ogni effetto di Legge, l'Aggiudicatario elegge domicilio presso il Comune di Vado Ligure – in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26.

**ART. 25**  
**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Silvia Rebattoni – Responsabile Settore III – Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Culturali e Sportivi del Comune di Vado Ligure.

**ART. 26**  
**NORME FINALI**

1.Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

2.Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3.Ai sensi dell'art. 119 comma 2, del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

4.L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023. 5.L'Aggiudicatario, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia – altresì – alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

6.Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

7.In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.vado-ligure.sv.it>

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
D.SSA SILVIA REBATTONI